

## Comunicato stampa

---

Data: 27 marzo 2013

Embargo: ---

---

# La FINMA apre un'indagine conoscitiva sulla circolare «Regole di condotta sul mercato» sottoposta a revisione totale

La FINMA può ora procedere contro tutti i soggetti che sfruttano informazioni insider o perpetrano manipolazioni del mercato. A seguito della revisione della Legge sulle borse e dell'Ordinanza sulle borse, la FINMA sottopone infatti la Circolare 08/38 «Regole di condotta sul mercato» a un'approfondita rielaborazione. Oltre alla parte relativa alla vigilanza generale di mercato, la revisione totale comprende un'ulteriore parte contenente prescrizioni organizzative specifiche a carico degli assoggettati alla vigilanza della FINMA. L'indagine conoscitiva terminerà il 13 maggio 2013.

Con la revisione della Legge sulle borse e dell'Ordinanza sulle borse nell'ambito specifico dei reati borsistici e degli abusi di mercato, per la prima volta vengono create a livello di diritto di vigilanza concrete disposizioni di legge che vietano l'insider trading e la manipolazione di mercato per tutte le persone fisiche e giuridiche. In questo modo la Svizzera si allinea maggiormente agli standard vigenti in materia a livello internazionale. Finora la FINMA e l'autorità che l'ha preceduta, la Commissione federale delle banche (CFB), potevano imporre il rispetto delle regole di condotta sul mercato soltanto nei confronti degli operatori assoggettati a vigilanza. La FINMA attuerà queste nuove disposizioni nell'ambito di una revisione totale della Circolare 08/38.

### Definizione concreta delle norme di divieto

In una prima parte (capitoli III-V), la circolare fissa le regole di carattere generale per quanto concerne l'impiego delle informazioni insider e la manipolazione del mercato. Queste regole trovano applicazione per tutte le persone fisiche e giuridiche che operano sul mercato. Alla luce di un elenco non esaustivo di attività, vengono passati in rassegna tutti i comportamenti abusivi (scalping, spoofing, wash trades, banging the close, ecc.). La circolare viene inoltre sottoposta a una rettifica sotto il profilo concettuale, in quanto le regole relative al comportamento di mercato vengono separate da quelle in ma-

teria di obblighi di lealtà ai sensi dell'art. 11 LBVM. La Circolare «Regole di condotta sul mercato» si concentrerà quindi sulla vigilanza di mercato nel senso più classico del concetto.

### **Reati di abuso sul mercato primario, con valori mobiliari esteri o su altri mercati**

La circolare definisce inoltre chiaramente che, quando si tratta di valutare la garanzia di un'attività irreprensibile da parte di un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale o di un intermediario finanziario assoggettato direttamente alla FINMA, ad essere determinante non è soltanto il commercio di valori mobiliari sulle borse svizzere. In recepimento di una prassi di lunga data, nella nuova formulazione viene infatti precisato che, ai fini della valutazione della questione di garanzia, sono rilevanti anche il commercio di valori mobiliari sul mercato primario o su una borsa estera, ovvero le attività operative ad esempio sui mercati valutari o delle materie prime (cap. VI).

### **Obblighi organizzativi rivisti**

In un'ulteriore parte vengono sottoposti a una radicale rielaborazione anche gli obblighi a livello di organizzazione, tenendo in particolare considerazione le esperienze degli ultimi anni e ove possibile gli standard vigenti in materia a livello internazionale. Inoltre, la platea dei destinatari viene ampliata: adesso gli obblighi organizzativi non si rivolgono più esclusivamente ai commercianti di valori mobiliari, bensì anche a tutti i soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale. I requisiti non trovano tuttavia applicazione per tutti in maniera analoga, bensì vengono attuati per ogni assoggettato a vigilanza in modo individuale in funzione della sua attività operativa, le sue dimensioni e la sua struttura. I necessari provvedimenti di natura organizzativa devono essere definiti sulla base di una valutazione del rischio, da effettuare con cadenza regolare.

### **Le basi legali della circolare**

La Legge sulle borse e l'Ordinanza sulle borse sottoposte a revisione entreranno in vigore presumibilmente il 1° maggio 2013. Le novità apportate alla Legge sulle borse creano in seno al diritto penale e di vigilanza una serie di norme che forniscono una definizione più ampia dei comportamenti considerati come abuso di mercato, e nel contempo tengono debitamente conto delle regole internazionali. In particolare, la norma penale sull'insider trading viene ridefinita, la fattispecie della manipolazione dei corsi borsistici è sottoposta a precisazione, e vengono stabilite fattispecie generalmente valide sotto il profilo della vigilanza per quanto concerne i comportamenti illeciti di mercato. L'Ordinanza sulle borse definisce i comportamenti ammessi ai sensi dei cosiddetti safe harbours.

### **Contatto**

Tobias Lux, portavoce, tel. +41 (0)31 327 91 71, [tobias.lux@finma.ch](mailto:tobias.lux@finma.ch)